

—

IL DIRETTORE GENERALE
AGRICOLTURA

Viste le Legge regionali:

- 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative", e successive modifiche ed integrazioni;
- 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";

Atteso che con la citata L.R. n. 22/2000 è stato, fra l'altro, disciplinato il riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di opere e lavori pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 11 che attribuisce alla competenza dirigenziale l'attuazione degli interventi, definiti dagli Organi politici ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge medesima, e l'adozione degli atti di gestione tecnica ed amministrativa necessari per l'affidamento e per l'esecuzione dei lavori;

Richiamata la deliberazione n. 2541, in data 4 luglio 1995, con la quale la Giunta regionale ha emanato "Direttive" per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, in attuazione dei principi stabiliti dalla L.R. 4 agosto 1994, n. 31 "Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale";

Ritenuto, pertanto, necessario definire, nel rispetto delle predette "Direttive" e del principio di assunzione di responsabilità proprio della dirigenza sancito dalla normativa vigente, l'assetto delle competenze poste in capo alla dirigenza stessa per quanto attiene la realizzazione degli interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di pertinenza della Direzione Generale Agricoltura;

Ritenuto che l'assetto delineato con il presente provvedimento persegua l'obiettivo di semplificare l'iter procedurale e garantire, nel contempo, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Dato atto che per tutto quanto non espressamente o diversamente specificato con il presente atto valgono le determinazioni contenute nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2541/95;

Sentito il Direttore Generale Ambiente, Dott.ssa Leopolda Boschetti, in ordine alla verifica di congruità tecnica, finanziaria e funzionale - di competenza dei Servizi Provinciali Difesa del suolo, risorse idriche e forestali - sui progetti di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;

Dato atto, ai fini dell'intesa con i soggetti attuatori di cui al terzo comma dell'art. 9 della L.R. n. 22/2000:

- che, a norma dell'art. 14 della richiamata L.R. n. 42/1984 e successive modifiche, i Consorzi di bonifica sono individuati quali soggetti cui spetta di norma la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
- che, inoltre, essi formulano proposte alla Provincia territorialmente competente per la redazione dei programmi di intervento nel settore;
- che, pertanto, essi sono titolati ad assumere l'iniziativa per l'intervento regionale nel predetto settore attraverso la presentazione di appositi progetti per il loro inserimento nei programmi deliberati dal Consiglio regionale;
- che, con la successiva predisposizione del progetto da parte del Consorzio attuatore e l'apposizione del visto di congruità tecnica, finanziaria e funzionale - da parte del Servizio Provinciale Difesa del suolo, risorse idriche e forestali territorialmente competente - si perfeziona l'intesa prevista dall'art. 9 della L.R. n. 22/2000;

Ritenuto, infine, opportuno fornire con il presente

atto prime indicazioni operative in merito alle procedure da seguirsi nell'attuazione della sopracitata L.R. n. 22/2000, con riferimento anche ai criteri e alle modalità per il riconoscimento ai Consorzi di bonifica degli oneri sostenuti per la realizzazione dei lavori;

Dato atto della regolarità tecnica e della legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2541/95;

D E T E R M I N A

- 1) di definire l'assetto delle competenze in capo alla dirigenza per quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche nel settore della bonifica e dell'irrigazione di pertinenza della Direzione Generale Agricoltura, secondo quanto contenuto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di rinviare, ai fini dell'intesa di cui al terzo comma della L.R. n. 22/2000, alle disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. n. 42/1984 in ordine ai compiti dei Consorzi di bonifica, così come indicato in premessa e qui integralmente richiamato;
- 3) di fornire, come indicato nell'Allegato 2 al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale, prime indicazioni operative in merito alle procedure da seguirsi nell'attuazione della sopracitata L.R. n. 22/2000;
- 4) di stabilire che l'articolazione delle competenze operata con il presente atto trovi applicazione anche per tutti i progetti il cui iter procedimentale sia in corso alla data di adozione del presente atto;
- 5) di dare atto che, per tutto quanto non espressamente o diversamente disciplinato con il presente atto, valgono le determinazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2541/95;

- 6) di trasmettere il presente atto a tutti i Consorzi di bonifica.

Il Direttore Generale Agricoltura
Dott. Dario Manghi

**DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DELLA DIRIGENZA REGIONALE IN
MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.**

A) COMPETENZE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Spetta, in via generale, al Direttore la facoltà di effettuare controlli e di disporre, d'ufficio o previa proposta del Servizio Territorio e ambiente rurale, l'effettuazione di sopralluoghi in merito all'attività, svolta dai Consorzi di bonifica, per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche nel settore della bonifica e della irrigazione. Detta facoltà può esercitarsi anche mediante richiesta di rendicontazioni dettagliate ed analitiche diverse da quelle previste per la liquidazione del finanziamento regionale.

Compete al Direttore la nomina, ove necessaria, dei collaudatori dei lavori e delle opere in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2480 del 5 aprile 1989 e successive modifiche ed integrazioni.

**B) COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E
AMBIENTE RURALE**

Spettano al Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale:

- 1 - l'approvazione dei progetti, regolarmente deliberati dal competente Organo consortile, ad eccezione dei progetti relativi al pronto intervento la cui approvazione spetta alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della L.R. n. 22/2000.

L'approvazione è disposta sulla base:

- della deliberazione del Consiglio regionale che definisce il quadro degli interventi da attuare con utilizzo degli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio ed individua i Consorzi attuatori, le opere e i lavori da realizzare ed il relativo onere a carico della Regione;

- del visto di congruità tecnica, finanziaria e funzionale del Servizio Provinciale Difesa del suolo, risorse idriche e forestali territorialmente competente;
 - del parere del Comitato Consultivo Regionale di cui agli artt. 12 e seguenti della L.R. n. 22/2000, ove necessario;
- 2 - l'assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio regionale:
- contestualmente all'approvazione del progetto nel caso di lavori eseguiti in economia;
 - con atto successivo, sulla base del quadro economico risultante dall'espletamento delle gare d'appalto, a presentazione del verbale di gara o dell'atto consortile di approvazione del contratto.
- 3 - la preventiva autorizzazione - previo parere del Servizio Provinciale Difesa del suolo, risorse idriche e forestali territorialmente competente sulla esistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 25 della Legge 109/1994 e successive modifiche - e la successiva approvazione delle varianti, regolarmente approvate dai competenti Organi consortili e corredate del visto di congruità tecnica, finanziaria e funzionale del predetto Servizio Provinciale nonché del parere del Comitato Consultivo Regionale di cui agli artt. 12 e seguenti della L.R. n. 22/2000, ove necessario, qualora dette varianti comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato dalla Regione ovvero alterino la sostanza del progetto.

Nel caso in cui le predette varianti comportino un onere a carico della Regione superiore all'importo stabilito negli atti regionali di programma per la realizzazione dell'intervento, il Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale provvede alla loro approvazione subordinatamente alla adozione dei necessari atti da parte dei competenti Organi regionali.

In attuazione del comma 9 - parte seconda - e del comma 10 dell'art. 134 del D.P.R. 554/1999, sono approvate dal Responsabile del procedimento nominato dal Consorzio attuatore:

- le varianti di cui al comma 1 dell'art. 25 della L. 109/1994 e successive modifiche che non comportino necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico approvato dalla Regione e non modifichino la sostanza del progetto.

Di tali varianti è dato conto negli atti di contabilità finale.

- le varianti di cui al comma 3 - secondo periodo - dell'art. 25 della Legge 109/1994 e successive modifiche, a condizione che esse non modifichino la sostanza del progetto.

Per far fronte a dette varianti è consentito al Consorzio attuatore l'impiego delle somme per imprevisti, se ed in quanto indicate nel quadro economico del progetto approvato dalla Regione, restando escluso l'utilizzo di economie comunque conseguite nella realizzazione dei lavori.

Di tali varianti viene dato conto nella contabilità finale.

Permane nella facoltà del Direttore dei lavori, nominato dal Consorzio attuatore, disporre, ai sensi del comma 3 - primo periodo - dell'art. 25 della Legge 109/1994 e successive modifiche, l'esecuzione di interventi per risolvere aspetti di dettaglio per i quali non è richiesta né preventiva autorizzazione né approvazione di specifica perizia di variante da parte della Regione. Detti interventi devono in ogni caso essere contenuti entro i limiti stabiliti dal citato articolo di legge e per essi non è consentito l'utilizzo di economie comunque conseguite nella realizzazione dei lavori.

- 4 - la concessione di proroghe al termine di inizio e di fine lavori sulla base di specifica richiesta del Consorzio per far fronte a circostanze eccezionali ed imprevedibili;

- 5 - la liquidazione dell'acconto e le successive liquidazioni secondo quanto previsto dall'art. 14 - secondo e terzo comma - della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 e nel rispetto di quanto stabilito sotto la voce "Prime indicazioni operative in merito alle procedure per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 22 con riferimento al settore della bonifica e irrigazione";
- 6 - l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, ovvero del certificato di collaudo, e della relazione nei rapporti Regione/Consorzio attuatore.

Detta approvazione è disposta sulla base:

- dell'atto assunto dal competente Organo consortile che approva i predetti certificati e relazione nonché la contabilità finale;
 - del visto di congruità tecnica, finanziaria e funzionale del Servizio Provinciale Difesa del suolo, risorse idriche e forestali territorialmente competente;
- 7 - la formulazione, sentito il Direttore Generale, di parere in merito alle proposte di accordo bonario di cui all'art. 31bis della Legge 109/1994 e successive modifiche e all'art. 149 del D.P.R. 554/1999. Ove la proposta di accordo comporti un maggiore onere a carico della Regione, il Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale propone ai competenti Organi regionali l'adozione degli atti necessari.

**PRIME INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE PROCEDURE PER
L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 24 MARZO 2000, N. 22 CON RIFERIMENTO
AL SETTORE DELLA BONIFICA E IRRIGAZIONE**

A) APPLICAZIONE ART. 9

1 - INTESA

Nell'ambito delle competenze attribuite ai Consorzi di bonifica dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 42, i Consorzi di bonifica provvederanno a formulare alla Regione, direttamente o per il tramite delle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, le proposte di intervento indicando la tipologia dell'opera, la sua localizzazione ed il relativo importo.

La Regione redige, con riferimento agli stanziamenti di bilancio annuali e/o pluriennali, il programma di intervento subordinatamente all'acquisizione del parere delle Amministrazioni provinciali.

Detto programma indica il quadro degli interventi, individua i Consorzi attuatori e stabilisce, per ciascuna opera o lavoro, il relativo importo e l'onere assunto a carico del bilancio regionale.

Con la successiva predisposizione del progetto da parte del Consorzio attuatore e l'apposizione del visto di congruità tecnica, finanziaria e funzionale da parte del Servizio Provinciale Difesa del suolo, risorse idriche e forestali territorialmente competente, si perfeziona l'intesa prevista dall'art. 9 della L.R. n. 22/2000.

2 - RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DAL CONSORZIO ATTUATORE

Ai fini del riconoscimento e del rimborso degli oneri sostenuti dal Consorzio attuatore, sono stabiliti i seguenti criteri.

Il rimborso di cui all'art. 9, terzo comma, secondo paragrafo, è riconosciuto a compensazione:

- delle attività svolte direttamente o indirettamente dal soggetto attuatore comprendendo ogni onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo (esempio: spese di progettazione, di gara, di direzione lavori, di collaudo);
- di ogni onere connesso alle eventuali procedure espropriative compresi in particolare le spese di notifica, le spese di frazionamento, i rogiti notarili (IVA compresa), le volture catastali.

Il tetto massimo di detto rimborso è fissato nella misura del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta e/o dei lavori da eseguirsi in economia e delle eventuali espropriazioni così come indicati nel progetto esecutivo approvato.

Nel progetto esecutivo, presentato dal Consorzio per l'approvazione, devono essere evidenziate le categorie di spesa considerate in via presuntiva per la determinazione del rimborso oneri richiesto.

L'impegno di spesa assunto a carico del bilancio regionale per il finanziamento del progetto è comprensivo dell'onere relativo al predetto rimborso.

Alla relativa liquidazione si provvede come segue:

- acconto, pari al 20%, contestualmente alla erogazione del primo acconto del finanziamento previsto per la realizzazione del progetto;
- successive erogazioni, fino al 100% dell'importo stabilito, sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal rappresentante legale del Consorzio, attestanti le spese effettivamente sostenute articolate per categorie.

Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi della documentazione contabile a supporto delle spese sostenute e dei corrispondenti atti di pagamento. Essa deve attestare che la documentazione contabile è regolarmente conservata presso il Consorzio per consentire l'effettuazione di eventuali verifiche tecni-

co-amministrative da parte della Regione.

Qualora il rimborso oneri sia riferito, in tutto o in parte, ad attività svolte direttamente dal Consorzio con utilizzo di mezzi e personale proprio, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da un prospetto analitico, sottoscritto dal rappresentante legale del Consorzio medesimo, nel quale siano indicati: le spese effettivamente sostenute suddivise per categorie e, per quanto riguarda il personale, le unità utilizzate, le funzioni svolte, la qualifica posseduta, il tempo dedicato e l'onere relativo.

Il Responsabile del Servizio Territorio e ambiente rurale può richiedere copia della documentazione contabile a supporto delle spese dichiarate.

B) COMPITI DEL CONSORZIO ATTUATORE

Spettano al Consorzio attuatore tutti i poteri e gli obblighi di legge in materia di lavori pubblici per quanto di competenza.

In particolare, il Consorzio attuatore è tenuto a:

- ottemperare, nel caso in cui sia prevedibile l'esecuzione di procedure espropriative per consentire la realizzazione dei lavori, agli obblighi di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 in materia di comunicazione dell'avvio del procedimento e di valutazione delle eventuali osservazioni o memorie prodotte dagli interessati.

Di tali adempimenti deve essere dato conto nella relazione di accompagnamento al progetto sottoposto all'approvazione della Regione;

- espletare tutte le attività necessarie per l'intestazione al Demanio della Regione degli immobili eventualmente espropriati;
- ottemperare alle disposizioni di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 in materia di antimafia;

- ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 28 maggio 1997, n. 140, in ordine alle modalità di liquidazione in favore delle ditte esecutrici dei lavori.